

## **TI\_GERICHTE 60.2014.56 vom 17. März 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-03-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2014.56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2014.56)

FR: TI\_GERICHTE 60.2014.56 du 17 mars 2014

IT: TI\_GERICHTE 60.2014.56 del 17 marzo 2014

### **Regeste**

Istanza di ispezione degli atti. Comune quale istante

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 17.03.2014  
60.2014.56

Istanza di ispezione degli atti. Comune quale istante

Incarto n. 60.2014.56 Lugano 17 marzo 2014 /ps In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici cancelliera: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 17/19.02.2014 presentata dal IS 1 rappr. da: RA 1 tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esaminare, con la facoltà di fotocopiare, gli atti istruttori del procedimento penale di cui all'incarto MP \_\_\_\_\_ sfociato nel NLP \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (passato in giudicato) emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi; premesso che la richiesta datata 17.02.2014 è giunta al Ministero pubblico il 18.02.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico – l'ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18/19.02.2014, rimettendosi al giudizio di questa Corte, osservando nondimeno che non è stato inviato alcunché al IS 1 istante, non avendo veste di parte al procedimento penale, adducendo parimenti che la segnalazione è pervenuta dal Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. In data \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ha concesso un credito lordo pari a CHF \_\_\_\_\_ per la costruzione di due sezioni della Scuola dell'infanzia (di seguito SI) e di una cucina sul mappale no. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_. Avverso la summenzionata decisione è insorto \_\_\_\_\_, postulandone l'annullamento. Con decisione \_\_\_\_\_ il Consiglio di Stato, su proposta del Servizio dei ricorsi (di seguito CdS), ha parzialmente accolto il ricorso \_\_\_\_\_ presentato da \_\_\_\_\_, annullando la decisione \_\_\_\_\_ del Consiglio comunale di \_\_\_\_\_ (inc. \_\_\_\_\_, AI 1 nell'inc. NLP \_\_\_\_\_). Al suo considerando 7. è stato esposto quanto segue: " Dal testo del gravame in generale e, in particolare, da quanto ipotizzato dal ricorrente ai punti n. 13 e seguenti del medesimo, vengono paventate delle lesioni delle norme nell'ambito dell'applicazione della Legge federale sulle commesse pubbliche che potrebbero configurare anche fattispecie penalmente rilevanti. A seguito di ciò la fattispecie induce lo scrivente Consiglio – ai sensi dell'art. 31a LORD – a trasmettere l'intero incarto al Ministero pubblico per i suoi eventuali incombenti " (decisione \_\_\_\_\_ del CdS, p. 7, inc. \_\_\_\_\_, AI 1 nell'inc. NLP \_\_\_\_\_; cfr. inoltre ricorso \_\_\_\_\_, p. 3, ivi annesso ). La citata decisione è stata, tra l'altro, intimata, al Ministero pubblico (cui è giunta il \_\_\_\_\_) e al IS 1, rappresentato dal \_\_\_\_\_ tramite l'avv. \_\_\_\_\_ (AI 1 – inc. NLP \_\_\_\_\_). 2. A seguito della summenzionata segnalazione da parte del CdS è stato aperto un

procedimento penale (inc. MP \_\_\_\_\_). In particolare in data \_\_\_\_\_ il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha citato due persone per essere interrogate in veste di testimoni nell'ambito del procedimento penale nei confronti di " ignoto " per le ipotesi di reato di abuso di autorità (art. 312 CP) e di infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) [AI 5 e AI 6 – inc. NLP \_\_\_\_\_ ]. Entrambe le persone sono state sentite dinanzi al magistrato inquirente in qualità di testimoni (AI 7 e AI 8 – inc. NLP \_\_\_\_\_ ). Il \_\_\_\_\_ il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere contro " ignoto " per titolo di abuso di autorità (art. 312 CP) e di infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP), giungendo alla conclusione che " (...) non vi sono allo stato elementi per ritenere che nell'ambito dell'agire del IS 1 siano stati commessi reati di natura penale " (decreto di non luogo a procedere \_\_\_\_\_, p. 3, NLP \_\_\_\_\_). Il NLP \_\_\_\_\_ è stato intimato unicamente alla Segreteria del CdS (decreto di non luogo a procedere \_\_\_\_\_, p. 3, NLP \_\_\_\_\_). Il giorno seguente il Ministero pubblico ha pubblicato, sul apposito sito del Cantone, un comunicato riguardo al summenzionato procedimento penale: " \_\_\_\_\_ " ( www.ti.ch – Ministero pubblico – comunicati Ministero, \_\_\_\_\_)]. Sempre il \_\_\_\_\_ l'esito del procedimento penale è stato pure ripreso dai mass media ticinesi (cfr., ad esempio, \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_). Il NLP \_\_\_\_\_ è poi regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP in relazione agli art. 393 ss. CPP. 3. Con scritto \_\_\_\_\_ il IS 1, per il tramite del \_\_\_\_\_, ha comunicato al Ministero pubblico di aver appreso dai media che il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti del suo organo esecutivo in relazione alla segnalazione del CdS per eventuali accertamenti nell'ambito di una concessione di credito per la costruzione di una nuova SI. Il \_\_\_\_\_ si è pertanto chiesto i motivi per i quali il IS 1 non sia stato informato in merito (AI 10 – inc. NLP \_\_\_\_\_). Con risposta \_\_\_\_\_ il magistrato inquirente ha informato il IS 1 che, non avendo assunto la veste di parte nel procedimento, non gli è stato intimato il NLP \_\_\_\_\_ (AI 11 – inc. NLP \_\_\_\_\_). 4. Con la presente richiesta – trasmessa dal procuratore pubblico, per competenza, a questa Corte – il IS 1, sempre per il tramite del \_\_\_\_\_, comunica al procuratore pubblico di non condividere il fatto che non gli sia stato intimato il decreto di non luogo a procedere in questione, essendo legittimato a riceverlo e a conoscerne il contenuto prima dei mass media cantonali, come invece è avvenuto. Ne chiede pertanto l'intimazione. In caso contrario, chiede di formalizzare la sua decisione. Postula inoltre di essere autorizzato a visionare tutti gli atti dell'incarto penale e di ottenerne la trasmissione, in copia, allegando l'apposito formulario della domanda di accesso a documenti ufficiali (doc. CRP 1.a). 5. Come esposto in entrata, il magistrato inquirente si rimette al giudizio di questa Corte, osservando che non è stato inviato alcunché al IS 1 istante, non avendo assunto veste di parte nel procedimento penale sfociato nel NLP \_\_\_\_\_. Inoltre la segnalazione è pervenuta dal CdS. 6. L'art. 62 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall'1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione ". 7. Giusta l'art. 309 cpv. 1 lit. a CPP il pubblico ministero apre l'istruzione

se da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato. Può trasmettere alla polizia, affinché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergono chiaramente indizi di reato. Rinuncia ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa (art. 309 cpv. 4 CPP). Un decreto di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 310 CPP, viene immediatamente emanato dal pubblico ministero, sulla base della denuncia o dopo una procedura preliminare limitata all'investigazione della polizia (art. 300 cpv. 1 e 306 ss. CPP), se gli elementi costitutivi di reato oppure i presupposti processuali non sono manifestamente adempiuti (cpv. 1 lit. a), se vi sono impedimenti a procedere (cpv. 1 lit. b) oppure se si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'art. 8 CPP. In caso di dubbio, nella misura in cui i motivi di non procedere non sono dati con assoluta certezza, occorre procedere all'apertura dell'istruzione. Ne discende che non può essere emanato un decreto di non luogo a procedere, nel caso in cui il pubblico ministero deve dapprima svolgere delle indagini investigative per l'esame dei motivi di non procedere. Se dopo le indagini esperite non emerge alcuna fattispecie penale, il pubblico ministero può decretare l'abbandono del procedimento in virtù dell'art. 319 CPP (decisione TF 6B\_127/2013 del 3.09.2013 consid. 4.1. e rif.). Il pubblico ministero non può emanare un decreto di non luogo a procedere dopo aver aperto l'istruzione (CR – P. CORNU, art. 310 CPP n. 2). Può nondimeno procedere a certe verifiche prima di emanare un NLP: può domandare dei complementi d'inchiesta alla polizia, non soltanto allorquando si tratta di completare un precedente rapporto ai sensi dell'art. 307 CPP, ma anche nel caso in cui il contenuto dell'esposto penale appare insufficiente. Dall'art. 309 cpv. 1 lit. a CPP emerge parimenti che il pubblico ministero può procedere a propri accertamenti: ciò ingloba il diritto di consultare i documenti, i dossier e le informazioni disponibili. Può anche domandare alla persona in causa una semplice presa di posizione. Non può, per contro, ordinare dei provvedimenti coercitivi senza aprire l'istruzione (art. 309 cpv. 1 lit. b CPP; decisione TF 6B\_431/2013 del 18.12.2013 consid. 2.2.; decisione TF 1B\_526/2012 del 24.06.2013, consid. 2.2. e rif.). La citazione viene elencata tra i provvedimenti coercitivi in considerazione delle conseguenze in caso di mancata comparizione da parte della persona citata (art. 205 cpv. 4 e 207 CPP), tra cui figura anche il testimone (art. 162 ss. CPP) [N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 201 CPP n. 1 e 2; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 201 CPP n. 1; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, premesse preliminari degli art. 201-206 CPP n. 2 e 3; BSK StPO – S. ARQUINT, art. 201 CPP n. 1; Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1121]. 8. 8.1. Giova anzitutto evidenziare che dopo la ricezione della segnalazione da parte del CdS (contenuta nella decisione datata \_\_\_\_\_), in data \_\_\_\_\_ il magistrato inquirente ha in particolare citato due testimoni, riportando in fondo alla citazione l'estratto dell'art. 205 CPP (obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione) [AI 5 e AI 6 – inc. NLP \_\_\_\_\_]. Entrambe le persone citate sono state interrogate il \_\_\_\_\_, in qualità di testimoni, dinanzi al procuratore pubblico (AI 7 e AI 8 – inc. NLP \_\_\_\_\_). Questa circostanza avrebbe dovuto indurre il magistrato inquirente ad aprire l'istruzione in applicazione dell'art. 309 cpv. 1 lit. b e art. 309 cpv. 3 CPP. L'apertura dell'istruzione – ammissibile peraltro anche contro ignoti (BSK StPO – E. OMLIN, art. 309 CPP n. 40; N. SCHMID, op. cit., art. 309 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 309 CPP n. 43) – avrebbe, tra l'altro, avuto delle conseguenze sui diritti dei partecipanti al procedimento, tra cui, ad esempio, il diritto di partecipare all'assunzione delle prove in virtù dell'art. 147 CPP

e di esaminare gli atti ai sensi dell'art. 101 CPP (ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 309 CPP n. 3; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, art. 309 CPP n. 3). Avrebbe inoltre portato alla sua chiusura secondo le formalità giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP e all'emanazione di un decreto di abbandono. 8.2. Il \_\_\_\_\_ il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere per titolo di abuso di autorità (art. 312 CP) e infedeltà della gestione pubblica (art. 314 CP) (NLP \_\_\_\_\_). Al considerando 4. del medesimo decreto ha esposto quanto segue: " Visto tutto quanto precede non vi sono allo stato elementi per ritenere che nell'ambito dell'agire del IS 1 siano stati commessi reati di natura penale. Si ha che dev'essere decretato il non luogo a procedere in quanto non sono adempiuti gli elementi costitutivi dei reati ipotizzati " (decreto di non luogo a procedere \_\_\_\_\_, p. 3, NLP \_\_\_\_\_). Il magistrato inquirente, con riferimento alla concessione del credito per la costruzione di due sezioni della SI e di una cucina, ha esaminato eventuali irregolarità dal profilo penale prendendo quindi in considerazione " l'agire del IS 1 ", senza però procedere all'identificazione dei possibili autori (i quali erano identificabili trattandosi di una cerchia ristretta di persone in seno al IS 1 che si sono occupate di questa problematica). 8.3. Sia come sia, a giudizio di questa Corte nella fattispecie in esame è certamente dato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte del IS 1 rispettivamente del suo \_\_\_\_\_. In effetti, dall'incarto penale emerge che i predetti organi sono stati toccati direttamente dal procedimento penale sfociato nel NLP \_\_\_\_\_ (nel frattempo passato in giudicato), avendo il magistrato inquirente esaminato presunte irregolarità dal profilo penale in relazione alla concessione del credito per la costruzione di due sezioni della SI e di una cucina da parte del \_\_\_\_\_. Di conseguenza – dopo il passaggio in giudicato di questa decisione – il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ è autorizzato da questa Corte ad esaminare e a fotocopiare presso il Ministero pubblico di \_\_\_\_\_ tutti gli atti istruttori dell'incarto penale NLP \_\_\_\_\_ (già incarto MP \_\_\_\_\_) e il relativo NLP, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, compatibilmente con i suoi impegni. 9. L'istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni. Stante la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l'art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente \_\_\_\_\_ La cancelliera \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.